



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Comitato per la formazione e vigilanza dell'elenco di cui all'art.179 ter disp.att. cpc

Verbale della riunione del 26 marzo 2024

Nella seduta odierna, alle ore 12.20, presso l'aula d'udienza della dr. Francesco Lupia , si riunisce il Comitato, come da convocazione del Presidente delegato

Sono presenti:

Francesco Lupia	Presidente del Comitato
Marco Piovano	Magistrato del Comitato
Carlo De Vincenzi	Commercialista Componente

È presente il segretario del Comitato, Elvira Felli, Funzionario giudiziario responsabile del Settore Esecuzioni Civili.

Verbalizza il Presidente del Comitato Dott.Francesco Lupia

Ordine del giorno :

Esame delle posizioni dei candidati per le quali sono state richieste integrazioni nella seduta del 12/1/2024 ,

Omissis

Omigissis

~~Omissis~~

PQM

Accoglie la domanda della Dottoressa Paola Saioni e ne dispone l'iscrizione in elenco.

Ordina alla candidata di provvedere entro 15 giorni al pagamento di euro 168,00 ed effettuare il caricamento della ricevuta sull'applicazione del sito del Tribunale di Tivoli dedicato al Comitato

~~Omissis~~

Omissis

6

~~Omissis~~

PQM

Rigetta la domanda della Dottoressa Maria Maddalena Miuccio.

~~Omissis~~

Vengono ora esaminate cumulativamente le istanze di autotutela pervenute.

Si tratta di 12 istanze di annullamento in autotutela da parte dei commercialisti a fronte del provvedimento di non ammissione all'elenco di cui all'art.179 *ter* disp.att.cpc, adottato dal Comitato 179 *ter* nella seduta del 12/1/2024

Il Presidente

Premesso come le ipotesi di autotutela doverosa siano eccezioni e tipizzate;

ritenuto come nel caso in esame, non ricorra alcune della fattispecie tassativamente indicate dal legislatore;

ritenuto come pertanto l'esercizio del potere di autotutela del caso in esame costituisca una mera facoltà del Comitato;

ritenuto come dunque a fronte delle istanze in esame non sussista alcun obbligo di pronunzia da parte del Comitato;

rilevato come infine come il potere di autotutela facoltativa della PA previsto dall'art.21-nonies L.241/90 sia esercitabile nel solo caso di interesse pubblico prevalente, certamente non ravvisabile con riguardo alle istanze in esame, con quali i candidati fanno valere il loro interesse particolare ed individuale ad essere ammessi nell'elenco;

PER TALI RAGIONI

Il Presidente propone al Comitato di votare per l'inammissibilità di tali istanza.

Il Dott. Piovano esprimo favorevole per la proposta del Presidente

Il Dott. De Vincenzi formula istanza di revisione dell'orientamento del Comitato sul punto,accogliendo le istanze formulate e rivedendo i criteri di valutazione dei corsi.

Ritiene invero formato un consolidato orientamento dei comitato in tal senso e che linee guida al paragrafo 3 che le procedure indicate non sono rigide con conseguente discrezionalità nell'applicazione

Il Comitato pertanto a maggioranza

DELIBERA



Di dichiarare inammissibili le istanze di autotutela.

Il Presidente

Dott. Francesco Lupia